



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Ente Sanitario di Diritto Pubblico

SEDE LEGALE: Via Gino Marinuzzi, 3 – 90129 PALERMO

Codice Fiscale e Partita IVA: 00112740824

Sito Web: www.izssicilia.it E-mail: direzionegenerale@izssicilia.it

Tel. +39 091 6565 111 Fax. +39 091 6563 568

P.E.C.: protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it

Direttore Generale: Antonino Sallina



ALLEGATO *Sub 1* DELIBERAZIONE

DIRETTORE GENERALE

N. *402* DEL *9/10/2015*

COMPOSTO DA N. *2* PAGINE

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING POLICY)

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.

La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il segnalatore (whistleblower).

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

2. SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al segnalatore (whistleblower) chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto della segnalazione. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

In particolare la segnalazione può riguardare atti:

- penalmente rilevanti;
- posti in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni regolamentari sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Istituto;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Istituto.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Ente Sanitario di Diritto Pubblico

SEDE LEGALE: Via Gino Marinuzzi, 3 – 90129 PALERMO

Codice Fiscale e Partita IVA: 00112740824

Sito Web: www.izssicilia.it E-mail: direzione generale@izssicilia.it

Tel. +39 091 6565 111 Fax. +39 091 6563 568

P.E.C.: protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it

Direttore Generale: **Antonino Salina**



La segnalazione non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza dello stato giuridico ed economico del personale e del Comitato Unico di Garanzia.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il segnalatore deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Istituto;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

5. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

L'Istituto mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo un apposito modello il cui utilizzo rende più agevole e rispondente ai requisiti della presente procedura.

Il modello è reperibile sulla rete intranet ed internet nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione", nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio.

Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

La segnalazione può essere indirizzata:

- a) al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Istituto,;
- b) al Responsabile della struttura di appartenenza.

La segnalazione presentata ad uno dei soggetti indicati alle lett. a) e b) o ricevuta da qualsiasi altro dipendente dell'Istituto deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile per la prevenzione della corruzione al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Ente Sanitario di Diritto Pubblico

SEDE LEGALE: Via Gino Marinuzzi, 3 – 90129 PALERMO

Codice Fiscale e Partita IVA: 00112740824

Sito Web: www.izssicilia.it E-mail: direzione generale@izssicilia.it

Tel.+39 091 6565 111 Fax. +39 091 6563 568

P.E.C.: protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it

Direttore Generale: Antonino Salina



Qualora il segnalatore rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione ai suddetti soggetti non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

a) mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato, responsabileprevenzionecorruzione@izssicilia.it.

In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

Allo scopo di garantire che la segnalazione mediante strumenti informatici avvenga in modo del tutto riservato il sistema informatico garantisce la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti.

b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";

c) verbalmente mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla loro ricezione.

6. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede mediante un apposito gruppo di lavoro nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della Corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture dell'Istituto e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'Istituto.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e/o un funzionario del gruppo di lavoro di cui si avvale il Responsabile stesso che effettua le istruttorie, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC nelle modalità stabilite da quest'ultima.

Se indispensabile, il Responsabile per la prevenzione della Corruzione richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro, sulla base di una delibazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

a) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;

b) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Ente Sanitario di Diritto Pubblico

SEDE LEGALE: Via Gino Marinuzzi, 3 – 90129 PALERMO

Codice Fiscale e Partita IVA: 00112740824

Sito Web: www.izssicilia.it E-mail: direzione generale@izssicilia.it

Tel. +39 091 6565 111 Fax. +39 091 6563 568

P.E.C.: protocollo generale.izssicilia@legalmail.it

Direttore Generale: **Antonino Salina**



c) al Direttore Generale e alle strutture competenti ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Istituto.

La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, salvo particolari esigenze istruttorie, dovrà concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

7. FORME DI TUTELA DEL SEGNALATORE (ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione)-

A) Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalatore e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e/o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del segnalatore viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui :

vi sia il consenso espresso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..

B) Divieto di discriminazione nei confronti del segnalatore.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell'Istituto.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Ente Sanitario di Diritto Pubblico

SEDE LEGALE: Via Gino Marinuzzi, 3 – 90129 PALERMO

Codice Fiscale e Partita IVA: 00112740824

Sito Web: www.izssicilia.it E-mail: direzionegenerale@izssicilia.it

Tel. +39 091 6565 111 Fax. +39 091 6563 568

P.E.C.: protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it

Direttore Generale: Antonino Salina



□ deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- a) al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente che ha cagionato la presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- b) all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- c) all'Ufficio Legale dell'Istituto, che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine dell'Istituto;

Resta ferma la facoltà del dipendente di rivolgersi direttamente al Comitato Unico di Garanzia che provvederà a darne tempestiva comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

8. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalatore nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e/o dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.



ALLEGATO Sub 2 DELIBERAZIONE
 DIRETTORE GENERALE
 N. 202 DEL 07/15/2015
 COMPOSTO DA N. 2 PAGINE

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING POLICY).

MODULO PER LA SEGNALAZIONE

| | |
|--|--|
| Nome e Cognome del Segnalante | |
| Qualifica e sede di servizio attuale | |
| Qualifica e sede di servizio all'epoca del fatto segnalato | |
| Telefono | |
| Email | |

| | |
|---|---|
| Specificare se la segnalazione è stata già effettuata ad altri soggetti | - Sì - No |
| Se sì, specificare il soggetto | <input type="radio"/> Responsabile della prevenzione della corruzione <input type="radio"/> - Corte dei Conti <input type="radio"/> - Autorità giudiziaria <input type="radio"/> - Altra Autorità ¹ : |
| Se sì, specificare la data della segnalazione | |
| Se sì, specificare l'esito della segnalazione | |
| Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti | |

| | |
|---|--|
| Ente in cui si è verificato il fatto | |
| Data in cui si è verificato il fatto | |
| Luogo fisico in cui si è verificato il fatto | |
| Soggetto che ha commesso il fatto | Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi) |
| Eventuali privati coinvolti nel fatto | |
| Eventuali imprese coinvolte nel fatto | |
| Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto | |
| Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto | Nome, Cognome, Qualifica, Recapiti |

¹ Inserire la denominazione dell'Autorità alla quale è stata già inoltrata la segnalazione.



PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING POLICY).

MODULO PER LA SEGNALAZIONE

| | |
|---|--|
| Area cui può essere riferito il fatto | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> - Reclutamento del personale <input type="radio"/> - Contratti <input type="radio"/> - Concessione di vantaggi economici comunque denominati <input type="radio"/> - Autorizzazioni <input type="radio"/> - Ispezioni <input type="radio"/> - Altro |
| Settore cui può essere riferito il fatto | Campo libero ² |
| Descrizione del fatto | Campo libero ³ |
| La condotta è illecita perché: | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> - È penalmente rilevante <input type="radio"/> - Viola il Codice di comportamento o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare <input type="radio"/> - Arreca un danno patrimoniale all'ente o altra amministrazione <input type="radio"/> - Arreca un danno all'immagine dell'amministrazione <input type="radio"/> - Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro <input type="radio"/> - Costituisce un caso di malagestione delle risorse pubbliche (sprechi, mancato rispetto dei termini procedurali, ecc.) <input type="radio"/> - Costituisce una misura discriminatoria nei confronti del dipendente pubblico che ha segnalato illecito <input type="radio"/> - Altro⁴: |
| Caricamento degli allegati a corredo della denuncia | |

² Descrivere brevemente.

³ Descrivere in modo sintetico e completo.

⁴ Specificare altri profili di illegittimità/illiceità del fatto.